

Deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 2016, n. 178 - 39591

Proposta di deliberazione n. 191 “Recepimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, dei risultati dei referendum consultivi per l’incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella”

Il Consiglio regionale

visto il disegno di legge n. 228 di “Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in provincia di Biella” e la documentazione allo stesso allegata;

viste le deliberazioni consiliari dei Comuni di Pettinengo e Selve Marcone, rispettivamente n. 36 del 7 luglio 2016 e n. 10 del 5 luglio 2016, con le quali si richiede alla Regione di avviare la procedura per l’incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali);

visto l’articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) il quale, al comma 2, stabilisce, tra l’altro, che su richiesta dei comuni interessati all’incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenti un apposito disegno di legge;

visto l’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il quale stabilisce, in primo luogo, che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge 56/2014, le popolazioni interessate dall’incorporazione sono sentite, ai fini dell’articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali, prima che i consigli comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione;

visto l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione nonché l’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), i quali dispongono che per l’istituzione nel territorio della Regione di nuovi comuni siano sentite le popolazioni interessate;

visto, altresì, l’articolo 3, comma 5 bis, della l.r. 51/1992, il quale dispone che nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, la commissione consiliare competente per materia esamini il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l’avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale;

rilevato, inoltre, che il predetto referendum coinvolge tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell’articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

visto il titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), in quanto recante le disposizioni sull’indizione, organizzazione e svolgimento del referendum consultivo nonché sulla proclamazione del risultato referendario e sugli adempimenti conseguenti e successivi;

esaminate, rispettivamente, la deliberazione del Consiglio comunale di Pettinengo 7 luglio 2016, n. 36 e la deliberazione del Consiglio comunale di Selve Marcone 5 luglio 2016, n. 10, le quali attestano che la consultazione referendaria per l'incorporazione del Comune di Selve Marcone da parte del Comune di Pettinengo in Provincia di Biella si è svolta regolarmente il 5 giugno 2016;

preso atto che, sulla base di quanto riportato nel verbale delle operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo nel Comune di Pettinengo, avente il quesito "Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56?", i risultati del medesimo referendum sono i seguenti:

favorevoli: 439
contrari: 29;

preso altresì atto che, sulla base di quanto riportato nel verbale delle operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo nel Comune di Selve Marcone, avente il quesito "Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56?", i risultati del medesimo referendum sono i seguenti:

favorevoli: 40
contrari: 12;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Biella di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale 24 novembre 2016, n. 41, espresso ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l. r. 51/1992;

preso, inoltre, atto del parere favorevole della I commissione consiliare permanente espresso in data 28 novembre 2016

d e l i b e r a

- ai fini della successiva approvazione del disegno di legge n. 228 (Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in provincia di Biella), di prendere atto ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), che i risultati del referendum consultivo regolarmente svoltosi in data 5 giugno 2016, rispettivamente, nei Comuni di Pettinengo e di Selve Marcone in Provincia di Biella, sono stati favorevoli all'approvazione del seguente quesito:

"Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56?";

- di dare, inoltre, atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni referendarie si è fatto fronte secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) che prevede una anticipazione delle spese per le operazioni referendarie da parte dei comuni interessati e un successivo rimborso da parte della Regione.

(omissis)